

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

E' una Polizza Collettiva che copre i rischi di Guasto agli Veicoli, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia occorso dopo la scadenza della Garanzia Commerciale prestata dalla Rete Renault; nonché Assistenza in caso di Immobilizzo dei Veicoli.



Che cosa è assicurato?

Garanzia Guasti

- ✓ La Compagnia copre il pagamento delle spese, comprensive di costi di manodopera, pezzi di ricambio e IVA, per riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo, sino a un massimale prestabilito.

Garanzia Assistenza Stradale

- ✓ La Compagnia copre i rischi d'Immobilizzo del Veicolo: Soccorso stradale, autovetture sostitutive, rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, rimborso delle spese d'albergo e altre forme di Assistenza, sino a un massimale prestabilito.



Che cosa NON è assicurato?

- ✗ I Veicoli che hanno un peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e una potenza superiore a 200 KW.
- ✗ I Veicoli non immatricolati in Italia e non sono destinati all'uso prevalente in Italia.
- ✗ I Veicoli che hanno percorso più di 100.000 chilometri.
- ✗ I Veicoli che alla data di decorrenza hanno più di 5 anni dalla data di prima immatricolazione.



Ci sono limiti di copertura?

E' escluso dalla copertura assicurativa il Guasto occorso alle seguenti parti componenti del Veicolo:

- ! i cd. "pezzi d'usura della frizione" (disco e cuscinetto reggispinta); il kit della frizione è coperto per il 50% del suo importo;
- ! la batteria a basso voltaggio;
- ! la batteria di trazione per i Veicoli elettrici e ibridi nel caso in cui siano trascorsi, al momento del sinistro, più di 10 anni dalla sua installazione;
- ! la batteria di trazione a noleggio per i Veicoli elettrici;
- ! i pezzi in attrito del sistema frenante;
- ! gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni;
- ! tutti gli elementi della carrozzeria (comprese le guarnizioni, bacchette, cerniere, martinetti), i teloni e le capote, tutti gli elementi di ornamento, i paraurti, gli schermi e le protezioni di plastica e metalliche, i serbatoi di tutti i tipi e i tappi rispettivi, le antenne esterne;
- ! la cd. "selleria", cioè tutti i rivestimenti interni ed esterni, i rivestimenti e le imbottiture dei sedili, del volante e dei comandi, compresi i sistemi di riscaldamento, regolazione e massaggio, i portaceneri e i vani portaoggetti, le impugnature e le manovelle, la plancia, gli ugelli e le canalizzazioni della ventilazione e il sistema di comando manuale;
- ! tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampade, i retrovisori (ad eccezione del relativo meccanismo elettrico, il cui Guasto è coperto) e le luci di cortesia;
- ! le periferiche non installate di serie dal costruttore come l'impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia;
- ! gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici, che sono inclusi);
- ! tutti i sistemi di apertura e chiusura delle porte e del bloccasterzo, se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica;
- ! i sistemi di guida al parcheggio;
- ! i cerchioni e gli pneumatici;
- ! i filtri antiparticolato;
- ! ogni componente non originale;
- ! qualunque pezzo o componente del Veicolo che non sia stato sostituito o controllato, anche se ciò era previsto nel programma di manutenzione del costruttore (ad esempio, filtri, dischi, tamburi, pastiglie, cinghie, candele di accensione e di pre-riscaldamento, liquidi per lavacrystal o additivo FAP ed AdBlue, pile del telecomando, spazzole dei tergicristalli, etc.).

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i Guasti direttamente o indirettamente derivanti da:

- ! Usura (componenti e materiali che si trovano in stato di Usura, logoramento o corrosione; componenti soggetti a sfregamento che si trovano in stato di Usura o logoramento o bruciatura)
- ! mancata manutenzione ordinaria e/o programmata e mancato adempimento delle indicazioni definite dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione
- ! mancata esecuzione delle azioni e misure necessarie a titolo preventivo, per impedire il verificarsi del danno, o a titolo conservativo per evitare un peggioramento

- ! impurità del carburante, utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore
- ! difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad intervenire (c.d. "campagna di richiamo"); è comunque esclusa la sostituzione preventiva di componenti riportati nell'ambito di note, bollettini di servizio e campagne di richiamo del costruttore
- ! messa in conformità del Veicolo a seguito di un cambiamento della normativa dopo la messa in circolazione dello stesso
- ! fattori ambientali (per esempio, inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (per esempio, grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti)
- ! modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore del Veicolo
- ! parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal costruttore del Veicolo
- ! fatti di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d'arte
- ! incidenti stradali, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione del Veicolo al possesso del suo utente
- ! campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per il Veicolo oggetto della garanzia
- ! volontarietà, dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'Aderente o di altro utilizzatore
- ! uso del Veicolo in condizioni di manutenzione rinforzata o "condizioni severe"
- ! uso anormale o abusivo, tenuto conto della sua destinazione e delle raccomandazioni del costruttore (utilizzo nei cantieri e lavori pubblici), il peggioramento dei danni, il "surmenage", il sovraccarico, le operazioni di scaricamento o di stoccaggio;
- ! cause esterne quali:
 - ! l'azione deteriorante di agenti naturali (come, ad esempio, infiltrazioni d'acqua o sabbia); gli eventi non dipendenti da un Guasto meccanico, quali la collisione, l'incendio, l'errore di carburante, la perdita delle chiavi, la foratura del pneumatico, il vandalismo, l'incidente stradale (anche a seguito di un'avaria di un organo coperto), il furto o il tentativo di furto;
 - ! l'incidente di cantiere, l'azione di prodotti chimici aeriformi, i morsi dei roditori, l'azione di un agente naturale (ad esempio, grandine, tempesta, fulmine e altre condizioni atmosferiche, contaminazione con acqua, ossidazione, corrosione);
 - ! il sequestro, anche da parte di un'autorità pubblica, la requisizione o ogni evento che ha causato il ritiro del Veicolo dalla disponibilità;
 - ! l'esplosione, la liberazione di calore, l'irradiazione causata dalla trasmutazione di nuclei di atomi o dalla radioattività, la radiazione causata dall'accelerazione artificiale di particelle, guerra, guerra civile, sommosse o movimenti popolari, l'eruzione di vulcani, i terremoti e altri cataclismi naturali;
- ! Guasto di una qualunque parte componente.

Sono in ogni caso esclusi:

- ! i Guasti coperti dalla garanzia legale del venditore, dalla garanzia del costruttore ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 ss.mm. (Codice del Consumo) o ancora da altra garanzia convenzionale;
- ! i Guasti a Veicoli le cui caratteristiche tecniche siano state trasformate dopo l'acquisto per modificare, ad esempio, prestazioni, utilizzo rispetto a quanto previsto dal costruttore o tipo di carburante per il motore;
- ! i Guasti a Veicoli cui sia stato manomesso o alterato il contachilometri.

Si precisa che non sono assicurati i danni a terzi eventualmente derivanti dal Guasto al Veicolo e, in particolare::

- ! i danni o i pregiudizi dovuti a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, civile e/o penale;
- ! i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale.

Esclusioni specifiche per la Garanzia Assistenza Stradale

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni valgono inoltre le seguenti:

- ! qualora l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- ! Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
- ! Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ! Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- ! Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- ! Frode o possesso illegale del veicolo.
- ! Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.
- ! Tentato suicidio o suicidio.
- ! Il diritto all'assistenza fornita dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.
- ! Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.
- ! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.



Dove vale la copertura?

Per la **Garanzia Guasto ai Veicoli**, la copertura assicurativa ha validità in Italia e nei Paesi indicati sulla carta verde della polizza R.C.A. del Veicolo, masolo se il Veicolo vi si trovi per periodi non superiori a 90 giorni consecutivi o cumulati in ciascun anno di validità della Garanzia Assicurativa.

Per la **Garanzia Assistenza Stradale**, le prestazioni sono erogabili se il Sinistro si verifica nei seguenti paesi: : Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.



Che obblighi ho?

In fase di sottoscrizione del contratto, hai il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni inesatte e reticenze possono influire sulla valutazione del rischio e comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennità, o persino la cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Per poter usufruire della copertura è necessario contattare la Centrale Operativa Guasti ed inoltrare alla stessa il preventivo dell'intervento per approvazione. E' necessario comunicare alla Compagnia eventuali trasferimenti di residenza fuori dall'Italia e l'eventuale acquisizione di cittadinanza di uno Stato sottoposto a sanzioni finanziarie/embarghi.

In caso di sinistro devi comunicare alla Compagnia l'accaduto nei tempi e modi dalla stessa indicati, consegnare tutta la documentazione necessaria e attenerti alle eventuali ulteriori indicazioni fornite.



Quando e come devo pagare?

Il Premio si paga in anticipo e in un'unica soluzione. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo delle imposte di assicurazione. Esso è incluso nel capitale finanziato e la Contraente lo versa all'Assicuratore in un'unica soluzione; l'Aderente lo restituisce alla Contraente periodicamente, all'interno delle rate mensili del finanziamento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre ed ha effetto dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione.

L'assicurazione cessa alle ore 24:

- del giorno di scadenza del periodo di copertura scelto dall'Aderente oppure, se verificatosi precedentemente;
- del giorno della perdita, per ragioni differenti dalla sua vendita, della proprietà dell'Autoveicolo, oppure;
- del giorno di ricezione della comunicazione di recesso esercitato dalla parte tua o della Compagnia;
- in caso di vendita dell'Autoveicolo;
- in caso di perdita dei requisiti di residenza;
- se dopo l'adesione, entri a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC – Office of Foreign Assets Control "<http://www.treasury.gov>" www.treasury.gov)



Come posso disdire la Polizza?

Il Aderente può recedere entro 60 giorni dalla Data di Adesione con comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata A/R.

Assicurazione Estensione di Garanzia



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Icare Assurance

Prodotto: Estensione di Garanzia Veicoli e Assistenza Stradale- Polizza Collettiva n. 22410494, Edizione 01/2025 (ultima edizione disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Icare Assurance, con sede sociale in 93 rue Nationale, Boulogne Billancourt, Francia, è una compagnia assicurativa francese autorizzata dall'ACPR con disposizione n. 4022005 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 e IVASS. ICARE ASSURANCE S.A. è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e, a tal fine, è iscritta al relativo registro IVASS al n. II.01418.

Icare Assurance ha un Patrimonio Netto pari a 14,4 milioni di Euro di cui 2,4 milioni di Euro è il Capitale Sociale e 12,1 milioni di Euro è il totale delle Riserve Patrimoniali.
L'indice di solvibilità Solvency II è pari a 141% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 46,7 milioni di Euro) e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità dell'Azienda richiesto dalla normativa vigente (pari a 33,1 milioni di Euro) come indicato nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile al seguente link: <https://icare-service.com>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Garanzia Guasti

La Garanzia copre i rischi di guasto ai Veicoli usati, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente occorso durante la validità dell'Assicurazione a partire dal Giorno successivo alla scadenza della Garanzia Commerciale prestata dalla Rete Convenzionata.

Garanzia Assistenza Stradale

La Garanzia copre il rischio di immobilizzazione dei Veicoli usati, acquistati mediante il finanziamento erogato dalla Contraente, che sia eventualmente occorso durante la validità dell'Assicurazione, a partire dal Giorno successivo alla scadenza della Garanzia Commerciale prestata dalla Rete Convenzionata, tenendo indenne l'Assicurato dalle spese inerenti il traino del Veicolo dal luogo dell'Immobilizzo fino al più vicino Ente Riparatore.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Riduzione del Premio	
	Non sono previste riduzioni di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Premio Aggiuntivo	
	Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

- L'Aderente che non ha in Italia la propria residenza o la sede legale in caso di Persona Giuridica.
- L'Aderente soggetto a misure restrittive o di congelamento di beni ai sensi del Regolamento europeo n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001, o degli articoli L 562-1 e seguenti del Codice monetario e finanziario francese.
- L'Aderente, il Titolare Effettivo in caso di Persona Giuridica, e l'Assicurato che sono cittadini e/o residenti di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.
- L'Aderente, il Titolare Effettivo in caso di Persona Giuridica, e l'Assicurato che fanno parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).



Ci sono limiti di copertura?

Limitazioni, esclusioni e rivalse Garanzia Guasti

Per tutti i Veicoli

Rispetto al solo costo dei pezzi di ricambio, la Compagnia paga una somma pari a il prezzo di acquisto del pezzo di ricambio, ridotto di un Coefficiente di Vetustà calcolato in base ai chilometri percorsi dal Veicolo al momento del Guasto, come segue:

Chilometri percorsi al momento del Guasto	Coefficiente di Vetustà
da 0 a 120.000 km	0%
da 120.001 a 140.000 km	10%
da 140.001 a 160.000 km	20%
da 160.001 a 180.000 km	30%
da 180.001 a 200.000 km	40%
Oltre 200.001 Km	50%

Per i Veicoli elettrici e ibridi

La copertura del costo delle parti previste per la sostituzione o la riparazione della batteria di trazione è ridotta in funzione dell'età del Veicolo al momento del sinistro come segue:

Età del Veicolo al momento dell'intervento	Riduzione percentuale dell'indennizzo
Da 0 a 5 anni	25%
Da 5 anni e 1 giorno a 8 anni	50%
Da 8 anni e 1 giorno a 10 anni	75%



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Garanzia Guasti:

In ogni caso di guasto suscettibile di essere coperto dalla Polizza occorre contattare telefonicamente, entro 3 giorni dall'accadimento o dalla scoperta se successiva, la Centrale Operativa Guasti al seguente numero:

800.950.060

dall'estero +33.1.41.42.63.20

Senza previo accordo o benestare da parte della Centrale Operativa Guasti nessuna spesa potrà essere presa in carico o pagata dalla Compagnia.

La formale denuncia di Sinistro alla Compagnia avverrà solo presso l'officina appartenente Rete Renault e per il tramite del personale cui è affidato il Veicolo.

A tal fine, l'Aderente/Assicurato dovrà esibire:

- il Modulo di Adesione
- la documentazione comprovante lo stato di manutenzione e revisione del Veicolo
- la documentazione comprovante la data di consegna del Veicolo

L'officina di riparazione si metterà in contatto con la Centrale Operativa Guasti che potrà decidere di far esaminare il veicolo da un esperto prima di fornire il consenso alla presa in carico.

Garanzia Assistenza:

In caso di esigenza si dovrà contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, attiva 24 ore su 24, al seguente numero:

+39 02.77.22.49.80

Il chiamante dovrà indicare all'operatore telefonico il numero di contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione, il numero di targa, il luogo dell'Immobilizzo, il tipo di assistenza di cui necessita ed il proprio recapito telefonico.

L'eventuale richiesta di rimborso, accompagnata dei documenti giustificativi in originale delle spese sostenute dovrà essere inoltrata a:

Icare CS 25803 – 72058 Le Mans Cedex 2

Email: rlc@icare-service.com

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Assistenza diretta/in convenzione:

Non prevista

Gestione da parte di altre imprese:

La Struttura Organizzativa per la Garanzia Assistenza Stradale e la Centrale Operativa per la Garanzia Guasti alle quali l'Assicuratore, d'intesa con la Contraente, ha affidato la gestione delle prestazioni inerenti la copertura assicurativa offerta dalla presente Polizza, interfacciandosi, a tal fine, con la Rete Renault.

Prescrizione:

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il Sinistro.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Il fatto che l'Assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti può comportare gravi conseguenze, ivi compreso il recesso da parte di Icare o la mancata corresponsione totale o parziale della Prestazione assicurativa.

Obblighi dell'impresa

La Compagnia si impegna a liquidare il Sinistro entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa comprovante lo stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio

Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nei DIP.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire la Polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora la Polizza sia venduta tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente può recedere dalla Polizza, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui ha dato il proprio espresso consenso all'adesione dandone comunicazione alla Compagnia tramite comunicazione scritta alla Compagnia. Resta inteso che l'Aderente non può esercitare il recesso qualora abbia denunciato un sinistro durante il periodo decorrente la data di adesione e i 14 (quattordici) giorni successivi. Puoi recedere dall'Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Adesione dandone comunicazione alla Compagnia a mezzo di lettera raccomandata AR o tramite email ai seguenti recapiti: Icare RLC – CS 25803 – 72058 Le Mans Cedex 2 – France Email: rlc@icare-service.com Icare provvede a restituirti il Premio non goduto al netto delle tasse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso.
Risoluzione	Icare può recedere dall'assicurazione se l'Assicurato entra a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov). Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Cliente o Icare possono recedere dall'assicurazione dandone preavviso all'altra parte mediante lettera raccomandata.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato a tutti i clienti di RCI Banque S.A., con età maggiore di 18 anni, che acquistano un Veicolo usato della rete Renault, interessati a proteggere il Veicolo dai Guasti e dal rischio di Immobilizzo.

Quali costi devo sostenere?

costi di intermediazione:

- 25% del premio netto versato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Icare RLC – CS 25803 – 72058 Le Mans Cedex 2 - France E-mail: rlc@icare-service.com La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro ad opera della Compagnia nel termine sopraindicato, potrà rivolgersi all'IVASS a mezzo PEC, posta o fax: IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale 21 - 00187 Roma ivass@pec.ivass.it fax 06 4213 3206 Per la stesura del reclamo presentato all'IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia https://icare-service.com nella sezione dedicata ai reclami. L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-laclientele/comment-contacter-lacpr.html

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione (Obbligatoria)	È possibile chiedere una mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita (Facoltativa)	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Icare Assurance, sede legale: 93 rue Nationale, 92100 Boulogne Billancourt – France, Capitale sociale 2 358 816 €, P. IVA, FR 26 327 061 339, è una compagnia assicurativa francese autorizzata dall'ACPR con disposizione n. 4022005 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 e IVASS. ICARE ASSURANCE S.A. è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e, a tal fine, è iscritta al relativo registro IVASS al n. II.01418.

Estensione di Garanzia Veicoli e Assistenza Stradale

PROTEZIONE DEI BENI

POLIZZA COLLETTIVA N.22410494

Edizione 01/2025

La copertura assicurativa è facoltativa. Prima della sottoscrizione leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee guida del Tavolo tecnico di lavoro "Contratti Semplici e Chiari".

Indice

La Polizza in sintesi	3
Condizioni di Assicurazione	4
Norme che regolano l'Assicurazione	6
Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?	6
Art. 2. Chi si può assicurare?	6
Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?	6
Art. 4. Quali Veicoli non possono essere assicurati?	7
Art. 5. Come aderire alla Polizza?	8
Art. 6. Quali sono le prestazioni?	8
Art. 7. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?	11
Art. 8. Quanto durano le Garanzie Assicurative?	13
Art. 9. Chi sono i beneficiari delle Garanzie Assicurative?	13
Art. 10. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia?	13
Art. 11. Quali sono i Massimali?	14
Art. 12. Come si calcola e come si paga il Premio?	15
Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative?	15
Art. 14. Si può recedere dall'Assicurazione?	15
Art. 15. Quali obblighi ulteriori hanno Aderente e Assicurato?	16
Art. 16. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?	16
Art. 17. Come comunicare con la Compagnia?	16
Art. 18. È possibile cedere o trasferire a terzi le garanzie o altri diritti di Polizza?	17
Art. 19. Oneri	17
Art. 20. Quale legge si applica?	17
Art. 21. Qual è il foro competente in caso di controversia?	17
Gestione sinistri	17
Art. 22. Come si denuncia un Sinistro?	17
Reclami	19
Art. 23. A chi inviare un eventuale reclamo?	19
Dati personali	20
Art. 24. Protezione dei dati personali	20
Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza	22

La Polizza in sintesi

Che cos'è

Il prodotto "Estensione di Garanzia Veicoli e Assistenza Stradale" offre protezione in caso di **Guasto ai Veicoli**, usati, acquistati con finanziamento erogato da RCI Banque S.A., nonché Assistenza in caso di **Immobilizzo dei Veicoli**.

Cosa copre

Garanzia Guasti

Pagamento delle spese – comprensive di costi di manodopera, pezzi di ricambio e IVA – per riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo, sino a un massimale prestabilito.

Garanzia Assistenza Stradale

Soccorso stradale, autovetture sostitutive, rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio, rimborso delle spese d'albergo e altre forme di Assistenza, sino a un massimale prestabilito.

Questa copertura assicurativa è FACOLTATIVA e NON NECESSARIA per ottenere il finanziamento sottoscritto con RCI Banque S.A.. Inoltre, NON È CONNESSA al finanziamento nonostante il contratto sia stato sottoscritto contestualmente al finanziamento stesso e il premio assicurativo sia finanziato; la prestazione assicurativa non ha alcun legame con il debito residuo o con le rate del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, la copertura assicurativa rimarrà invariata ed in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione del premio.

AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa pagina di sintesi illustra l'Assicurazione e le relative garanzie in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste negli articoli di seguito riportati.

Per aiutare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, sarà talvolta indicato il simbolo "Da tenere a mente". Invitiamo a fare riferimento al Glossario in cui sono riportate con l'iniziale maiuscola le definizioni dei termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Sinistro o per ottenere Informazioni sulla Polizza

La Centrale Operativa Guasti è attiva da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

Numero verde 800 950 060 oppure dall'estero +33 1 41 42 63 20

La Struttura Organizzativa è attiva 24 ore su 24
e può essere contattata al Numero +39 02 77 22 49 80

Condizioni di Assicurazione

Glossario

Aderente

La persona fisica o giuridica che ha ricevuto un finanziamento dalla Contraente per acquistare un Veicolo e ha aderito alla Polizza.

Assicurato

Per la Garanzia Guasti, l'Aderente; e per la Garanzia Assistenza Stradale, il conducente del Veicolo e i passeggeri trasportati al momento dell'Immobilizzo del Veicolo.

Assicurazione

Contratto sottoscritto dall'Aderente con il quale la Compagnia presta le Garanzie Assicurative.

Assistenza

Aiuto in denaro o natura dato all'Assicurato dopo l'Immobilizzo del Veicolo.

Centrale Operativa Guasti

Centrale operativa cui la Compagnia ha affidato la gestione delle attività previste dalla Garanzia Guasti.

Coefficiente di Vetustà

Percentuale della quale si riduce l'importo pagato dalla Compagnia per pezzi nuovi o ricambi standard coperti dalla Polizza sulla base dei chilometri percorsi fino al momento del Guasto

Compagnia, Assicuratore, Icare

La società Icare Assurance (d'ora in poi, anche "Icare"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: 93 rue Nationale, 92100 Boulogne Billancourt - France
- Capitale sociale 2 358 816 €
- P. IVA, FR 26 327 061 339
- ICARE ASSURANCE è una compagnia assicurativa francese autorizzata dall'ACPR con disposizione n. 4022005 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 e IVASS. ICARE ASSURANCE S.A. è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e, a tal fine, è iscritta al relativo registro IVASS al n. II.01418.

Condizioni di Assicurazione

Clausole che regolano le Garanzie Assicurative oggetto dell'Assicurazione.

Contraente

RCI Banque S.A. che stipula la Polizza per conto degli Aderenti.

Data di Decorrenza

Data indicata sul Modulo di Adesione dalla quale le coperture sono efficaci.

Data di Efficacia

Data di efficacia delle Garanzie Assicurative successiva al periodo di Carenza.

Errore Carburante

Si intende l'Evento subito dal Veicolo a seguito dell'introduzione nel serbatoio del Veicolo di un carburante diverso da quello previsto dalla carta di circolazione.

Esaurimento Batteria

Si intende l'Evento subito dal Veicolo a seguito dell'esaurimento della batteria che comporti l'Immobilizzo del Veicolo o non ne consenta la marcia.

Esaurimento Carburante

Si intende l'Evento subito dal Veicolo a seguito dell'esaurimento del carburante che comporti l'Immobilizzo del Veicolo o non ne consenta la marcia.

Evento

Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della seguente Polizza e che determina la richiesta di assistenza.

Foratura

Si intende il danno ad uno pneumatico del Veicolo determinato da foratura o scoppio accidentale che non permetta l'utilizzo del Veicolo in condizioni normali.

Garanzia Assistenza Stradale

garanzia in forma di Assistenza in caso di Immobilizzo del Veicolo.

Garanzia Commerciale

Garanzia convenzionale prestata dalla Rete Convenzionata per i Guasti a un Veicolo usato.

Garanzia Guasti

Garanzia in forma di pagamento delle spese di riparazione/sostituzione.

Garanzie Assicurative

La garanzia Guasti e la Garanzia Assistenza Stradale.

Guasto

Mancato funzionamento, rottura e/o otturazione, improvvisi e imprevisti, di impianti fissi (idrici, igienici ed elettrici), manomissione o rottura di serrature/serramenti delle aperture o vie di accesso alla Casa.

Immobilizzo

Stato del Veicolo non marciante a causa di Guasto, Esaurimento Carburante, Esaurimento Batteria, Errore Carburante, Rottura/Perdita Chiavi/Foratura.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di Assicurazione.

Massimale

Importo massimo pagato dalla Compagnia in caso di Sinistro

Modulo di Adesione

Documento firmato dall'Aderente per aderire alla Polizza.

Officina Mobile (dépannage)

Veicolo attrezzato in grado di effettuare interventi sul posto, strettamente necessari per ripristinare la marcia e la funzionalità del Veicolo, e in grado di effettuare anche il traino del Veicolo, ove necessario.

Polizza

Polizza collettiva n. 22410494 stipulata tra la Compagnia e il Contraente.

Rete Convenzionata

Rete di rivenditori convenzionata con la Contraente che vende Veicoli nuovi e usati.

Rete dei Riparatori

Rete di officine e riparatori autorizzati dalle case automobilistiche (incluse le officine della Rete Convenzionata) che riparano i Guasti ai Veicoli.

Rottura /Perdita Chiavi

Si intende l'Evento subito dal Veicolo in caso di rottura, smarrimento chiavi o quando le stesse siano state dimenticate all'interno del Veicolo chiuso.

Scheda di Sottoscrizione

Il modulo elettronico compilato dall'Assicurato all'interno del Sistema di Attivazione della Garanzia

Commerciale in cui sono indicati i dati del veicolo interessato dalla Garanzia Commerciale, l'eventuale durata residua della garanzia prestata dalla casa costruttrice nonché l'identità dell'acquirente.

Struttura Organizzativa

La società Icare Assurance (d'ora in poi, anche "Icare"), società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.

- Sede legale: 93 rue Nationale, 92100 Boulogne Billancourt - France
- Capitale sociale 2 358 816 €
- P. IVA, FR 26 327 061 339
- ICARE ASSURANCE è una compagnia assicurativa francese autorizzata dall'ACPR con disposizione n. 4022005 e soggetta alla vigilanza dell'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 e IVASS. ICARE ASSURANCE S.A. è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi e, a tal fine, è iscritta al relativo registro IVASS al n. II.01418.

Usura

Consumo del Veicolo o delle sue parti a causa del suo continuo utilizzo, inclusa l'usura "normale" e proporzionale all'uso normale del Veicolo stesso.

Veicoli

Autovetture, autoveicoli (inclusi quelli per trasporto di cose), autocarri (fino a 3,5 tonnellate), usati, con alimentazione a benzina, gasolio, GPL (installazione di serie), metano (installazione di serie), elettrica o ibrida, che hanno le caratteristiche tecniche indicate nelle Condizioni di Assicurazione e sono stati acquistati con un finanziamento della Contraente.

Norme che regolano l'Assicurazione

Art. 1. Cosa e chi copre l'Assicurazione?

L'Assicurazione copre i Veicoli usati - acquistati presso la Rete Convenzionata con un finanziamento della Contraente - con queste caratteristiche:

- massimo 4 ruote, peso complessivo a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate e potenza inferiore o uguale a 200KW;
- alimentazione a benzina, gasolio, GPL (installazione di serie), metano (installazione di serie) , elettrica o ibrida;
- immatricolazione e uso prevalente in Italia (ossia, uso per soggiorni all'estero non superiori a 90 giorni consecutivi o cumulativi nell'anno solare). Sono assicurabili anche i Veicoli la cui prima immatricolazione sia avvenuta in Europa, purché successivamente reimmatricolati in Italia;
- prima immatricolazione avvenuta, in Italia o in Europa, non più di 5 anni prima rispetto alla Data di Adesione e che non hanno percorso più di 100.000 km;
- hanno valore di acquisto massimo di 100.000€.

Per tutta la durata indicata nel Modulo di Adesione e nei limiti specificati nei successivi articoli, la Compagnia in caso di:

Garanzia Guasti: paga, per conto dell'Assicurato, le spese per le riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo;

Garanzia Assistenza Stradale: fornisce soccorso stradale, mette a disposizione autovetture sostitutive, organizza il rientro dei passeggeri o il proseguimento del viaggio, rimborsa le spese d'albergo e fornisce altre forme di Assistenza in caso di Immobilizzo del Veicolo. Il dettaglio delle prestazioni è indicato al seguente Art. 6.

Entrambe le Garanzie Assicurative coprono solo i Guasti e gli interventi di Assistenza che si siano verificati dopo la Data di Efficacia.

Art. 2. Chi si può assicurare?

Può aderire alla Polizza solo chi ha acquistato un Veicolo presso la Rete Convenzionata con un finanziamento concesso dalla Contraente.

Non è ammessa l'adesione alla Polizza da parte dei Membri soggetti a misure restrittive o di congelamento di beni ai sensi del Regolamento europeo n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 [o degli articoli L 562-1 e seguenti del Codice monetario e finanziario francese].

Art. 3. A quali condizioni operano le Garanzie Assicurative?

3.1 Condizioni al momento dell'adesione

Oltre a quanto previsto nell'Art. 2, possono sottoscrivere l'Assicurazione solo l'Aderente e l'Assicurato che soddisfano tutti questi requisiti:

	Persona Fisica	Persona Giuridica
Aderente	Ha la propria Residenza in Italia	(a) Sede legale in Italia. (b) Cittadinanza o residenza del Titolare Effettivo in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/ embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America. Non inclusione - dell'Aderente e del suo Titolare Effettivo - in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).
Aderente o Assicurato	Cittadinanza in Stati non sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall'ONU, dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti d'America.	

3.2 Condizioni in corso di Assicurazione

Dopo l'adesione, l'Assicurazione opera solo se continuano ad essere soddisfatti tutti i requisiti indicati all'art 3.1 previsti in fase di adesione.

Pertanto, l'Aderente e l'Assicurato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia e, in ogni caso entro 30 giorni lavorativi con le modalità indicate al successivo Art. 18 , la perdita di uno o più requisiti.

Se la comunicazione è fatta in ritardo, la Compagnia può applicare una penale pari ai costi di gestione dell'Assicurazione nel periodo in cui la Compagnia non sapeva della perdita del requisito.

Le Garanzie Assicurative finiscono dal momento della perdita del requisito. In nessun caso la Compagnia può pagare importi a soggetti inclusi nelle liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

La Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriori informazioni e documentazione integrativa al fine di:

-verificare il rispetto della normativa in materia di sanzioni finanziarie (siano esse disposte dall'Unione Europea, dall'ONU, e dagli Stati Uniti d'America) e/o embarghi, ivi incluse le disposizioni restrittive dell'operatività nei confronti dei Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come tempo per tempo indicati (ad oggi Cuba, Iran, Nord Corea, Siria e Regione Crimea/Sebastopoli, Donetsk e Luhansk), dovendo inibire l'instaurazione di rapporti e/o l'operatività come per disposizioni normative applicabili alla Compagnia stessa;

-rispettare l'obbligo normativo di astenersi dall'instaurazione del rapporto assicurativo e/o il compimento di operazioni qualora emergano eventi impeditivi previsti dalle leggi vigenti e/o indicati a maggior rischio dalle disposizioni delle Autorità di settore anche europee (ad es. EIOPA-EBA-ESMA).

Qualora l'Aderente/Contraente intrattenga rilevanti e/o continui rapporti economici o commerciali, siano essi intrattenuti in via diretta o indiretta, con soggetti residenti o entità costituite o domiciliate in Paesi Major Sanctioned Countries & Region (anche "MSC & Region") come, tempo per tempo, indicati dalla normativa, oppure con società/entità da essi controllate o partecipate, la Compagnia si riserva il diritto di acquisire ulteriore documentazione per verificare la conformità alla normativa antiterrorismo e/o all'osservanza delle sanzioni finanziarie/embarghi.

Art. 4. Quali Veicoli non possono essere assicurati?

NON possono essere assicurati i Veicoli:

- utilizzati o da utilizzarsi per servizio taxi, di linea, di ambulanza, di scuola guida, di locazione e/o noleggio (con o senza conducente) o da parte delle forze dell'ordine, quali, ad esempio, Polizia, Carabinieri, Guardie di Finanze, Vigili del Fuoco, etc.;

- utilizzati o da utilizzarsi a fini sportivi o di competizione di qualsiasi genere o per le relative prove;
- senza obbligo di patente di guida;
- diffusi in Italia in meno di 300 esemplari all'anno;
- di proprietà di una concessionaria di vendita di autoveicoli o di un'officina di riparazione oppure del loro titolare;
- delle seguenti marche: ASTON-MARTIN, BENTLEY, BUGATTI, CADILLAC, CATERHAM, CHEVROLET, DODGE, DONKERVORT, FERRARI, FISHER, HUMMER, LAMBORGHINI, LINCOLN, LOTUS, MORGAN, PAGANI, PGO, MASERATI PORSCHE, ROLLS-ROYCE, TESLA, TVR, MC LAREN;
- con una carta di circolazione "veicolo di collezione";
- utilizzati come abitazione o dimora abituale;
- guidati regolarmente all'estero (ossia, uso per soggiorni all'estero non superiori a 90 giorni consecutivi o cumulativi nell'anno solare);
- non commercializzati sul territorio italiano o importati nell'ambito di un'omologazione di veicoli singoli;
- sottoposti a modifiche o trasformazioni tecniche rispetto al loro stato all'"uscita di fabbrica", e che quindi, ad esempio, hanno differenti prestazioni (elettroniche o meccaniche), destinazione, alimentazione, comandi, accessi etc.;
- veicolo dotato di un gruppo frigorifero, di un sistema con cassone ribaltabile, di una sponda montacarichi, di una piattaforma aerea, di una gru o di qualsiasi altra attrezzatura che richieda l'uso di una presa di forza sul gruppo motopropulsore;
- "da rottamare" o dichiarati "in perdita di possesso", o in condizione simile.

Per far sì che le Garanzie Assicurative continuino ad essere efficaci per tutta la loro durata, dopo la sottoscrizione del Modulo di Adesione, non si possono modificare le caratteristiche tecniche del Veicolo cambiando prestazioni, utilizzo o tipo di carburante, etc..

Art. 5. Come aderire alla Polizza?

L'Aderente può aderire alla Polizza firmando l'apposito Modulo di Adesione presso uno dei punti vendita della Rete Convenzionata oppure tramite canali digitali.

Qualora la Polizza sia venduta tramite tecniche di comunicazione a distanza, l'Aderente può recedere dalla Polizza, senza oneri e senza necessità di fornire motivazioni, entro 14 (quattordici) giorni dalla data in cui ha dato il proprio espresso consenso all'adesione dandone comunicazione alla Compagnia tramite comunicazione scritta alla Compagnia secondo le modalità descritte all'art. 17. Resta inteso che l'Aderente non può esercitare il recesso qualora abbia denunciato un sinistro durante il periodo decorrente la data di adesione e i 14 (quattordici) giorni successivi.

Art. 6. Quali sono le prestazioni?

A) Garanzia Guasti

La Compagnia, entro i limiti e il Massimale indicati ai seguenti articoli 10 e 11, pagherà le spese - inclusi costi di manodopera, pezzi di ricambio e IVA - delle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo, come determinate dal concessionario della Rete dei Riparatori a cui il Veicolo è stato affidato.

Il pagamento delle spese da parte della Compagnia comprende, per tutti i Veicoli:

- le spese per verifiche e ispezioni necessarie rispetto a un Guasto, solo se attraverso tali verifiche e ispezioni sia stato riscontrato un Guasto coperto dalle Garanzie Assicurative;
- il costo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio per stabilire origine e entità del danno, solo se riguardanti riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare un Guasto coperto dalla Garanzia Guasti;
- le spese di calibrazione della convergenza, solo se necessarie al ripristino del Veicolo dopo riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare un Guasto coperto dalla Garanzia Guasti;
- le spese per qualsiasi operazione di regolazione, diagnosi e messa a punto, solo queste spese sono conseguenza di riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione di un Guasto coperto dalla Garanzia Guasti;

- le spese per lubrificanti, olio, refrigerante, carburante, rivestimenti e ogni altro materiale di consumo, solo se il loro uso sia stato necessario in relazione ad un Guasto coperto dalla Garanzia Guasti.

Rimangono invece a carico dell'Assicurato:

- le spese di manutenzione ordinaria e programmata del Veicolo;
- le spese per pittura, lavaggio, lustratura e pulizia;
- le indennità di immobilizzazione o perdita d'uso;
- le spese di parcheggio, garage o custodia;
- le spese di manodopera per tempi superiori alle tabelle del costruttore e tassi orari superiori al corretto esercizio della professione in Italia (media riscontrata per la tipologia del riparatore e per la regione; per gli interventi all'estero, la regione è quella del riparatore consigliato più vicino al domicilio dell'Assicurato);
- le spese per pezzi di ricambio con prezzo superiore al prezzo da catalogo del costruttore in Italia;
- le spese per quantità di fluidi superiori alle capacità indicate dal costruttore;
- Il costo del rimontaggio in caso di rifiuto del sinistro.

B) Garanzia Assistenza Stradale

OFFICINA MOBILE (DEPANNAGE)

Il servizio di Officina Mobile (Dépannage) presta un intervento sul luogo di Immobilizzo del Veicolo. Qualora a seguito Foratura, Rottura/Perdita Chiavi, Esaurimento Batteria, Esaurimento Carburante, Errore Carburante, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove l'Evento si è verificato e la invierà sul luogo dell'Evento. Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di ripristinare la marcia e la funzionalità del Veicolo, l'Officina Mobile procederà al Traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "TRAINO".

In ogni caso all'Assicurato non dovrà essere richiesto di sopportare alcun costo di manodopera. Questa prestazione non prevede sostituzione di pezzi di ricambio. I costi relativi ai materiali eventualmente utilizzati (ad esempio il costo del carburante in caso di Esaurimento) restano a carico dell'Assicurato.

La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo. Il rimborso completo è limitato a 2000 € IVA inclusa.

TRAINO

Qualora a seguito di Guasto, Foratura, Rottura/Perdita Chiavi, Esaurimento Batteria, Esaurimento Carburante, Errore Carburante avvenuto in Italia e all'estero, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi sostenuti per l'invio, il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo danneggiato al più vicino Riparatore entro un raggio di 50 km dal luogo di fermo.

Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei Riparatori, il Veicolo danneggiato verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, al Riparatore più vicino, con costi a carico della Struttura Organizzativa. In caso di chiusura prolungata del Riparatore più vicino, la vettura verrà trasportata al successivo Riparatore aperto.

Esclusivamente per i veicoli elettrici, qualora a seguito di esaurimento della carica della batteria di trazione, il veicolo risulti immobilizzato, la Struttura Organizzativa procura all'Assicurato (tenendone a carico i costi) il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di ricarica o presso l'Officina della Casa Costruttrice purché nel raggio chilometrico previsto nella prestazione. Le eventuali spese eccedenti ai massimali restano a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto. La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

VEICOLO DI SOSTITUZIONE

Se il veicolo è immobilizzato per più di 24 ore a causa di un guasto meccanico, l'assicuratore mette a disposizione del Beneficiario un veicolo sostitutivo, previa disponibilità, fino alla categoria B o 1 (secondo la classificazione dei noleggiatori di breve durata) per la durata dell'immobilizzazione, e per un periodo massimo di 5 giorni. Se l'assicuratore non può organizzare la messa a disposizione del veicolo sostitutivo, rimborserà le spese di noleggio fino a un limite di 40 € IVA inclusa al giorno.

A carico dell'Assicurato restano comunque le spese di carburante e le assicurazioni non obbligatorie per legge (penalità risarcitoria danni e furto), i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, nonché le eventuali cauzioni che potranno essere richiesti dalla società di autonoleggio e che dovranno essere corrisposti direttamente dall'Assicurato.

Poiché la presente prestazione viene effettuata attraverso organizzazioni di autonoleggio se il Veicolo di Sostituzione non è disponibile presso il Riparatore, la prestazione stessa è condizionata alla disponibilità locale di autovetture da parte di dette organizzazioni, dall'orario di apertura dei loro uffici.

La prestazione non è operante per:

- Immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- Immobilizzo di roulotte, camper, carrello o rimorchio, veicoli frigoriferi, autoscuole, taxi, veicoli modificati e/o trasformati.

La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

TAXI PER RITIRO VETTURA DI SOSTITUZIONE

Qualora l'Assicurato, a seguito del trasporto del Veicolo presso un Riparatore per Guasto, debba recarsi da tale punto di assistenza alla stazione di autonoleggio per il ritiro del Veicolo di sostituzione messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa su precisa richiesta dell'Assicurato metterà a disposizione dello stesso un Taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio, tenendo a proprio carico la somma di € 52,00 (IVA inclusa) per Evento.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate. La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

SPESE DI ALBERGO

(Prestazione valida ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato; in alternativa alla prestazione Rientro dell'Assicurato / Proseguimento del viaggio)

Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo resti immobilizzato sul posto ad oltre 50 (cinquanta) km dal luogo di residenza dell'Assicurato, e si renda necessaria una sosta per una o più notti, la Struttura Organizzativa provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri trasportati in un albergo del luogo, tenendo a proprio carico, quale partecipazione alle spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 78,00 (IVA inclusa) per persona e per giorno, nei limiti dei posti massimi indicati nel libretto di circolazione del Veicolo, per la durata massima di 3 notti e fino ad un massimo per Evento di Euro 546,00 (IVA inclusa). La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

RIENTRO DELL' ASSICURATO O PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO SINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE
(Prestazione valida ad oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato; in alternativa alla prestazione Spese di Albergo)

Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo resti immobilizzato sul posto ad oltre 50 (cinquanta) km dal luogo di residenza dell'Assicurato e non possa essere riparato in giornata, per certificazione del Riparatore o per chiusura dello stesso per oltre 24 ore, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri o il proseguimento del viaggio prenotando un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe oppure inviando un taxi. In alternativa la Struttura Organizzativa mette a disposizione un veicolo di categoria B a chilometraggio illimitato per 1 giorno. Il rimborso completo è limitato a 2000 € IVA inclusa.

La Struttura Organizzativa, relativamente all'invio del taxi, terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 52,00 (IVA inclusa) per Evento. La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO

Qualora l'Assicurato abbia usufruito della prestazione "Rientro dell'Assicurato o proseguimento del viaggio sino al luogo di destinazione", la Struttura Organizzativa prenota all'Assicurato un biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario o marittimo di sola andata in prima classe per consentire il recupero del Veicolo o provvede ad inviare un taxi. Il rimborso completo è limitato a 2000 € IVA inclusa. Nel solo caso di utilizzo del taxi,

la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di Euro 52,00 (IVA inclusa) per Evento. La prestazione viene erogata per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Art. 7. Quali eventi sono esclusi dalle Garanzie Assicurative?

Per la Garanzia Guasti

L'Assicurazione non copre i Guasti a:

- i cd. “pezzi d'usura della frizione” (disco e cuscinetto reggispinta); il kit della frizione è coperto per il 50% del suo importo
- la batteria a basso voltaggio
- la batteria di trazione per i Veicoli elettrici e ibridi nel caso in cui siano trascorsi, al momento del sinistro, più di 10 anni dalla sua installazione
- la batteria di trazione a noleggio per i Veicoli elettrici
- i pezzi in attrito del sistema frenante
- gli ammortizzatori e le molle delle sospensioni
- tutti gli elementi della carrozzeria (comprese le guarnizioni, bacchette, cerniere, martinetti), i teloni e le capote, tutti gli elementi di ornamento, i paraurti, gli schermi e le protezioni di plastica e metalliche, i serbatoi di tutti i tipi e i tappi rispettivi, le antenne esterne
- la cd. “selleria”, cioè tutti i rivestimenti interni ed esterni, i rivestimenti e le imbottiture dei sedili, del volante e dei comandi, compresi i sistemi di riscaldamento, regolazione e massaggio, i portacenere e i vani portaoggetti, le impugnature e le manovelle, la plancia, gli ugelli e le canalizzazioni della ventilazione e il sistema di comando manuale
- tutti i vetri, i fari e il loro sistema di comando e regolazione, le luci, le lampade e i portalampe, i retrovisori (ad eccezione del relativo meccanismo elettrico, il cui Guasto è coperto) e le luci di cortesia
- le periferiche non installate di serie dal costruttore come l'impianto antifurto, il sistema audio, il sistema di navigazione e di telefonia
- gli airbag e i pretensionatori (tranne le connessioni e i collegamenti elettrici ed elettronici, che sono inclusi)
- tutti i sistemi di apertura e chiusura delle porte e del bloccasterzo, se privi di centralizzazione e motorizzazione elettrica
- i sistemi di guida al parcheggio
- i cerchioni e gli pneumatici
- i filtri antiparticolato
- ogni componente non originale
- qualunque pezzo o componente del Veicolo che non sia stato sostituito o controllato, anche se ciò era previsto nel programma di manutenzione del costruttore (ad esempio, filtri, dischi, tamburi, pastiglie, cinghie, candele di accensione e di pre-riscaldamento, liquidi per lavacrystalli o additivo FAP ed AdBlue, pile del telecomando, spazzole dei tergicristalli, etc.).

Sono inoltre esclusi i Guasti direttamente o indirettamente causati da:

- Usura (componenti e materiali che si trovano in stato di Usura, logoramento o corrosione; componenti soggetti a sfregamento che si trovano in stato di Usura o logoramento o bruciatura)
- mancata manutenzione ordinaria e/o programmata e mancato adempimento delle indicazioni definite dalla casa costruttrice sul libretto di uso e manutenzione
- mancata esecuzione delle azioni e misure necessarie a titolo preventivo, per impedire il verificarsi del danno, o a titolo conservativo per evitare un peggioramento
- impurità del carburante, utilizzo di lubrificanti e carburanti inadeguati o carburanti di natura diversa da quella prevista all'origine dal costruttore
- difetti ricorrenti pubblicamente riconosciuti dal costruttore e per i quali lo stesso è tenuto ad intervenire (c.d. “campagna di richiamo”); è comunque esclusa la sostituzione preventiva di componenti riportati nell'ambito di note, bollettini di servizio e campagne di richiamo del costruttore
- messa in conformità del Veicolo a seguito di un cambiamento della normativa dopo la messa in circolazione dello stesso
- fattori ambientali (per esempio, inquinanti atmosferici, agenti chimici, resine vegetali, salsedine, pioggia acida) e fenomeni atmosferici particolari (per esempio, grandine, bufere di vento, fulmini, inondazioni, frane e terremoti)
- modifiche delle dotazioni originali o installazione di parti estranee rispetto a quanto previsto dal costruttore del Veicolo
- parti componenti non garantiti e pezzi di ricambio e/o materiali non idonei rispetto a quanto previsto dal

costruttore del Veicolo

- fatti di cui è responsabile un terzo, in quanto fornitore di pezzo di ricambio o di manodopera, a titolo di manutenzione o di altro intervento effettuato non a regola d'arte
- incidenti stradali, incendio interno o esterno, gelo, mancanza di lubrificazione, trasporto, rimozione da parte di un'autorità pubblica, requisizione od ogni avvenimento che comporta la sottrazione del Veicolo al possesso del suo utente
- campagne di manutenzione sistematiche o straordinarie di serie secondo quanto previsto dal costruttore per il Veicolo oggetto della garanzia
- volontarietà, dolo, colpa grave, negligenza o uso improprio del Veicolo da parte dell'Aderente o di altro utilizzatore
- uso del Veicolo in condizioni di manutenzione rinforzata o "condizioni severe"
- uso anormale o abusivo, tenuto conto della sua destinazione e delle raccomandazioni del costruttore (utilizzo nei cantieri e lavori pubblici), il peggioramento dei danni, il "surmenage", il sovraccarico, le operazioni di scaricamento o di stoccaggio;
- cause esterne quali:
 - l'azione deteriorante di agenti naturali (come, ad esempio, infiltrazioni d'acqua o sabbia); gli eventi non dipendenti da un Guasto meccanico, quali la collisione, l'incendio, l'errore di carburante, la perdita delle chiavi, la foratura del pneumatico, il vandalismo, l'incidente stradale (anche a seguito di un'avaria di un organo coperto), il furto o il tentativo di furto;
 - l'incidente di cantiere, l'azione di prodotti chimici aeriformi, i morsi dei roditori, l'azione di un agente naturale (ad esempio, grandine, tempesta, fulmine e altre condizioni atmosferiche, contaminazione con acqua, ossidazione, corrosione);
 - il sequestro, anche da parte di un'autorità pubblica, la requisizione o ogni evento che ha causato il ritiro del Veicolo dalla disponibilità;
 - l'esplosione, la liberazione di calore, l'irradiazione causata dalla trasmutazione di nuclei di atomi o dalla radioattività, la radiazione causata dall'accelerazione artificiale di particelle, guerra, guerra civile, sommosse o movimenti popolari, l'eruzione di vulcani, i terremoti e altri cataclismi naturali;
- Guasto di una qualunque parte componente elencata nell'Art. 7.

Sono in ogni caso esclusi:

- i Guasti coperti dalla garanzia legale del venditore, dalla garanzia del costruttore ai sensi del D. Lgs. n. 206/2005 ss.mm. (Codice del Consumo) o ancora da altra garanzia convenzionale;
- i Guasti a Veicoli le cui caratteristiche tecniche siano state trasformate dopo l'acquisto per modificare, ad esempio, prestazioni, utilizzo rispetto a quanto previsto dal costruttore o tipo di carburante per il motore;
- i Guasti a Veicoli cui sia stato manomesso o alterato il contachilometri.

Inoltre, non sono assicurati i danni a terzi eventualmente derivanti dal Guasto al Veicolo:

- i danni o i pregiudizi dovuti a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, civile e/o penale;
- i danni o pregiudizi indiretti, sia per mancato guadagno sia per danno eventuale.

Le esclusioni indicate sopra operano qualunque sia la causa del Guasto sulle parti del Veicolo, anche se causato da un Guasto ad un'altra parte del Veicolo non incluso nella Garanzia Guasti.

Esclusioni specifiche per la Garanzia Assistenza Stradale

Ferme restando le condizioni e le esclusioni particolari previste per le singole prestazioni valgono inoltre le seguenti:

- qualora l'Assicurato per propria scelta non usufruisca di una o più prestazioni, la Struttura Organizzativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Le prestazioni non sono dovute in dipendenza di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, atti di terrorismo, atti di vandalismo.
- Le prestazioni non sono dovute per veicoli che l'Assicurato sottoponga ad uso improprio. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- Non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.
- Dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- Frode o possesso illegale del veicolo.

- **Abuso di alcolici o psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni.**
- **Tentato suicidio o suicidio.**
- **Il diritto all'assistenza fornita dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi dell'Evento.**
- **Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa deve essere esercitato dall'Assicurato, a pena di estinzione, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'Evento che ha dato origine al diritto stesso.**
- **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e/o imprevedibile.**

Art. 8. Quanto durano le Garanzie Assicurative?

8.1 Quando iniziano e quanto durano le Garanzie Assicurative?

Le Garanzie Assicurative decorrono dal giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione, purché sia stato pagato il Premio.

Le Garanzie Assicurative hanno **una durata fissa**, scelta dall'Aderente. Tale scelta deve essere effettuata dall'Aderente tramite il Modulo di Adesione.

8.2 Quando terminano le Garanzie Assicurative?

Le Garanzie Assicurative terminano alle ore **24:00** del giorno di:

- **scadenza del periodo di durata scelta dall'Aderente; oppure, se precedente**
- **spedizione da parte dell'Aderente della comunicazione di recesso dalla Polizza;**
- **ricezione da parte dell'Aderente della comunicazione di recesso dalla Polizza da parte della Compagnia.**

Le Garanzie Assicurative terminano anche se si verifica uno dei seguenti eventi, prima della scadenza del periodo di durata delle Garanzie Assicurative scelto dall'Aderente:

Evento	Data cessazione Garanzie Assicurative
Trasferimento della residenza dell'Aderente fuori dal territorio italiano	Data di acquisizione della nuova residenza
Inclusione dell'Aderente in liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov)	Data dell'inclusione
Vendita del Veicolo	Data di trasferimento della proprietà del Veicolo
Perdita, per ragioni differenti dalla vendita, della proprietà del Veicolo prima della Data di Efficacia delle Garanzie Assicurative	Data della perdita della proprietà del Veicolo

Art. 9. Chi sono i beneficiari delle Garanzie Assicurative?

I beneficiari della:

- **Garanzia Guasti** è l'Aderente, il quale autorizza, e chiede che, la Compagnia paghi all'officina della Rete dei Riparatori a cui è stato affidato il Veicolo le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo;
- **Garanzia Assistenza Stradale** sono il conducente del Veicolo e i passeggeri trasportati al momento dell'Immobilizzo del Veicolo.

Art. 10. Ci sono limiti alle prestazioni della Compagnia?

Per la Garanzia Guasti, ci sono casi in cui le spese necessarie per eliminare il Guasto e ripristinare la

precedente funzionalità del Veicolo non sono interamente pagate dalla Compagnia, in base a quanti chilometri abbia percorso il Veicolo al momento del Guasto.

Per tutti i Veicoli

Per verificare se vi sia o meno il diritto al pagamento integrale delle spese di riparazione del Guasto, il punto della Rete dei Riparatori dove è stato portato il Veicolo, quando calcola le spese sostenute (comprehensive di IVA) deve distinguere tra il costo della manodopera e il costo dei pezzi di ricambio utilizzati.

Una volta fatto il calcolo, **rispetto al solo costo dei pezzi di ricambio, la Compagnia paga una somma pari a (i) il prezzo di acquisto del pezzo di ricambio, (ii) ridotto di un Coefficiente di Vetustà calcolato in base ai chilometri percorsi dal Veicolo al momento del Guasto, come segue:**

Chilometri percorsi al momento del Guasto	Coefficiente di Vetustà
da 0 a 120.000 km	0%
da 120.001 a 140.000 km	10%
da 140.001 a 160.000 km	20%
da 160.001 a 180.000 km	30%
da 180.001 a 200.000 km	40%
Oltre 200.001 Km	50%

Per i Veicoli elettrici e ibridi

La copertura del costo delle parti previste per la sostituzione o la riparazione della batteria di trazione è ridotta in funzione dell'età del Veicolo al momento del sinistro come segue

Età del Veicolo al momento dell'intervento	Riduzione percentuale dell'indennizzo
Da 0 a 5 anni	25%
Da 5 anni e 1 giorno a 8 anni	50%
Da 8 anni e 1 giorno a 10 anni	75%

Si specifica inoltre che:

La batteria di trazione è coperta quando la sua capacità è inferiore alla soglia definita dal costruttore del veicolo o, in mancanza, al 66% della capacità della batteria del veicolo nuovo. E' compresa la riparazione necessaria per riportare la batteria di trazione a una capacità pari o superiore alla soglia definita dal costruttore del veicolo o, in mancanza, al 66% della capacità iniziale della batteria. Ove possibile, i componenti della batteria di trazione saranno riparati o sostituiti o, se nel caso, la batteria di trazione sarà sostituita da una nuova batteria o ricondizionata.

Tuttavia, le riparazioni o le sostituzioni effettuate, potrebbero non riportare il veicolo alla sua capacità di ricarica originaria, ossia a una capacità di ricarica del 100%, ma restituiranno al veicolo una batteria di trazione con una capacità di carico almeno equivalente alla soglia definita dal costruttore del veicolo o, in mancanza, al 66%.

La copertura della riparazione della batteria di trazione è subordinata a una diagnosi accurata del veicolo utilizzando gli strumenti diagnostici ufficiali del costruttore del veicolo.

Non si applicano limitazioni analoghe alla Garanzia Assistenza Stradale.

Art. 11. Quali sono i Massimali?

L'importo totale della prestazione a carico della Compagnia per le Garanzie Assicurative è comunque sempre soggetto a un Massimale che varia in base al tipo di Garanzia Assicurativa.

Oltre alle limitazioni indicate nell'art. 10, il Massimale si applica come indicato nella tabella seguente.

Tipologia Garanzia Assicurativa	Massimale
Garanzia Guasti	Valore di rivendita del Veicolo in base alla quotazione Eurotax Giallo al momento del Guasto. Esempio: se il veicolo al momento del guasto ha un valore di quotazione di Eurotax di €5.000, questo sarà il massimale della copertura.
Garanzia Assistenza Stradale	Per i singoli massimali si rimanda all'Art.6.

Art. 12. Come si calcola e come si paga il Premio?

Il Premio è anticipato dalla Contraente con un unico pagamento ed è incluso nel capitale finanziato dalla Contraente stessa. Il suo ammontare è indicato nel Modulo di Adesione e comprende le imposte di assicurazione.
L'Aderente restituisce il Premio al Contraente insieme alle rate mensili del finanziamento.

Art. 13. Dove valgono le Garanzie Assicurative?

Garanzia Guasti	Opera se il Veicolo si trova: • in Italia; • nei Paesi indicati sulla carta verde della polizza R.C.A. del Veicolo, ma solo se il Veicolo vi si trovi per periodi non superiori a 90 giorni consecutivi o cumulati in ciascun anno di validità della Garanzia Assicurativa.
Garanzia Assistenza Stradale	Opera se il Guasto che ha immobilizzato il Veicolo avviene in: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Art. 14. Si può recedere dall'Assicurazione?

14.1 Recesso dell'Aderente

Quando?	In che modo?	Quali sono le conseguenze?
Entro 60 giorni dalla Data di Adesione	Con comunicazione alla Compagnia tramite lettera raccomandata A/R con le modalità indicate all'Art. 18	- Le Garanzie Assicurative cessano dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata

14.2 Recesso da parte della Compagnia

La Compagnia può recedere se:

- le dichiarazioni rilasciate dall'Aderente alla firma del Modulo di Adesione o nell'ambito delle formalità di volta in volta previste, risultano inesatte e incomplete;
- l'Aderente, l'Assicurato o il Titolare Effettivo dell'Aderente entrano a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > www.treasury.gov).

In questi casi, le Garanzie Assicurative cessano alle ore 24:00 del giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione di recesso da parte della Compagnia.

14.3 Termini di rimborso

La Compagnia, tramite la Contraente, rimborsa all'Aderente il Premio non goduto al netto delle tasse, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione che consente il rimborso.

14.4 In quali casi il Premio può essere restituito dalla Compagnia?

In caso di:

- perdita, per ragioni diverse dalla vendita, della proprietà del Veicolo prima della Data di Efficacia delle Garanzie Assicurative, le stesse non si attivano. Pertanto, la Compagnia restituisce il Premio non goduto;
- vendita del Veicolo, l'Assicuratore restituisce la parte di Premio relativa al periodo di Garanzie Assicurative non godute;
- recesso dell'Aderente dall'Assicurazione, La Compagnia, tramite la Contraente, rimborsa all'Aderente il Premio non goduto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione che consente il rimborso.
- recesso della Compagnia dall'Assicurazione, la Compagnia restituisce la parte di Premio relativa al periodo di Garanzie Assicurative non godute.

Il Premio è restituito nei modi indicati all'Art. 14.3.

Art. 15. Quali obblighi ulteriori hanno Aderente e Assicurato?

Il Veicolo deve essere utilizzato:

- secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
- solo su strada ed autostrada;
- nel rispetto delle norme tecniche indicate dal costruttore.

Il Veicolo deve essere sottoposto alle manutenzioni e revisioni periodiche previste dal costruttore. Per provare di aver rispettato questo obbligo, l'Assicurato deve conservare tutte le fatture rilasciate dall'officina che ha fatto i diversi controlli, revisioni e manutenzioni. In caso di violazione, la prestazione non verrà erogata e quindi la Compagnia non pagherà le spese sostenute dall'Assicurato.

In caso di violazione degli obblighi, la Compagnia può non erogare la prestazione.

Art. 16. Cosa succede in caso di dichiarazioni inesatte o incomplete?

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze che riguardano circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni oggetto delle Garanzie Assicurative, nonché la stessa cessazione delle Garanzie Assicurative come previsto dagli articoli 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

Art. 17. Come comunicare con la Compagnia?

Le comunicazioni dell'Aderente/Assicurato alla Compagnia riguardanti materie diverse da reclami o denunce di Sinistro devono essere inviate a mezzo posta, fax o e-mail, ad uno dei seguenti recapiti:

Icare RLC – CS 25803 – 72058 Le Mans Cedex 2 – France
Email: rlc@icare-service.com

Le comunicazioni della Compagnia saranno inviate a mezzo posta all'indirizzo indicato dall'Aderente nel Modulo di Adesione, oppure per email se l'Aderente ne ha dato autorizzazione.

La Compagnia, tramite la propria Home Page Internet (<https://moncontratgarantie.com/>), mette a disposizione la possibilità di accedere ad un'area riservata per consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'area è consultabile attraverso le credenziali assegnate al primo accesso in occasione della registrazione.

Art. 18. È possibile cedere o trasferire a terzi le garanzie o altri diritti di Polizza?

L'Aderente/l'Assicurato non può in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Polizza.

Art. 19. Oneri

Eventuali imposte e altri oneri fiscali, presenti e futuri, relativi alla Polizza sono a carico dell'Aderente.

Art. 20. Quale legge si applica?

Si applica la legge italiana per tutto quanto non diversamente regolato dalle Condizioni di Assicurazione.

Art. 21. Qual è il foro competente in caso di controversia?

Per qualunque controversia sull'applicazione o l'interpretazione della Polizza e/o delle Garanzie Assicurative, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Aderente, Assicurato e/o avente diritto.

Gestione sinistri

Art. 22. Come si denuncia un Sinistro?

Procedura di denuncia per la Garanzia Guasti

A. Numeri di contatto

In caso di Guasto, l'Assicurato deve telefonare, entro 3 giorni dal Guasto o dalla scoperta del Guasto (se successiva), alla Centrale Operativa Guasti, al seguente numero:

dall'Italia: 800 950 060

dall'estero: +33 1 41 42 63 20

attivo da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00

La Compagnia non può pagare nessuna spesa senza il preventivo accordo o consenso della Centrale Operativa Guasti.

Si deve comunicare all'operatore telefonico:

- il numero di identificazione del contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione;
- il numero di targa del Veicolo;
- il tipo di problema rilevato; e
- il proprio numero di telefono.

L'operatore telefonico indica l'officina della Rete dei Riparatori più vicina, preferibilmente la stessa che ha consegnato il Veicolo, a cui occorre rivolgersi tempestivamente per la riparazione.

Dopodiché occorre procedere con la denuncia formale di Sinistro alla Compagnia, che deve essere fatta solo presso l'officina della Rete dei Riparatori e per il tramite del personale cui è affidato il Veicolo.

Per farlo, occorre esibire:

- il Modulo di Adesione;
- la documentazione che prova lo stato di manutenzione e revisione del Veicolo;
- la documentazione che prova la data di consegna del Veicolo.

L'officina di riparazione contatterà la Centrale Operativa Guasti, che potrà decidere di far esaminare il Veicolo da un esperto prima di dare il consenso alla riparazione.

B. Riparazione del Veicolo

In nome e per conto dell'Assicurato, l'officina appartenente alla Rete dei Riparatori dovrà:

- inviare alla Centrale Operativa Guasti il modulo di denuncia del Guasto, compilato in modo adeguato;
- aspettare il consenso della Centrale Operativa Guasti prima di iniziare le riparazioni;
- fornire tutta la documentazione richiesta dalla Centrale Operativa Guasti per analizzare il Sinistro;
- conservare (o far conservare) per un periodo di almeno 30 giorni dal termine delle riparazioni le parti danneggiate e permettere alla Compagnia o ai suoi addetti di esaminarle.

La Compagnia pagherà, in nome e per conto dell'Assicurato e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione, le spese inerenti alle riparazioni o sostituzioni necessarie per eliminare il Guasto direttamente all'officina della Rete dei Riparatori a cui è stato affidato il Veicolo.

C. Denuncia di Sinistro all'estero

In caso di Guasto avvenuto al di fuori dell'Italia, in uno dei Paesi indicati dall'Art. 13, l'Assicurato può rivolgersi a una qualsiasi officina di riparazione per l'intervento. Le spese per le riparazioni o sostituzioni necessarie all'eliminazione del Guasto, se accettate dalla Compagnia, sono rimborsate direttamente all'Assicurato sulla base delle tariffe per pezzi di ricambio e manodopera applicabili in Italia alla data del Guasto.

Per poter beneficiare della Garanzia Guasti, **l'Assicurato deve preventivamente contattare la Centrale Operativa Guasti e inviare il preventivo per l'intervento di riparazione**. Il preventivo deve contenere la descrizione dettagliata delle cause del Guasto e delle parti del Veicolo colpite, nonché degli interventi necessari per eliminare il Guasto e ripristinare la precedente funzionalità del Veicolo.

La Centrale Operativa Guasti deve verificare e approvare il preventivo: in questo caso, indicherà all'Assicurato il numero di dossier che deve essere riportato, terminata la riparazione, sulla fattura dell'intervento intestata all'Assicurato, insieme ad una espressa indicazione di quietanzamento.

L'Assicurato deve inviare l'originale della fattura, insieme ai documenti di cui all'Art. 23.1, lettera A., all'indirizzo indicato dalla Centrale Operativa Guasti.

Se l'Assicurato e la Centrale Operativa Guasti non si mettono d'accordo riguardo al preventivo, ognuno di loro, a proprie spese, potrà incaricare un esperto per preparare un rapporto da mettere a disposizione dell'altra parte, che potrà a sua volta provvedere ad una perizia contraddittoria. La parte che l'ha richiesta tiene in ogni caso a proprio carico le spese della propria perizia e non risponde delle conseguenze dei tempi della perizia.

D. Procedura di denuncia per la Garanzia Assistenza Stradale

L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il Sinistro telefonando alla Struttura Organizzativa al seguente numero:

+39 02 77 22 49 80

attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Si deve indicare all'operatore telefonico:

- il numero del contratto di finanziamento presente sul Modulo di Adesione;
- il numero di targa del Veicolo;
- il luogo dove il Veicolo si è immobilizzato;
- il tipo di Assistenza di cui necessita; e
- il proprio numero di telefono.

L'Assicurato deve inviare la richiesta di rimborso, con gli originali dei documenti che provano le spese, a:

Icare CS 25803 – 72058 Le Mans Cedex 2

Email: rlc@icare-service.com

Le spese che non sono state precedentemente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non possono essere rimborsate.

La Garanzia Assistenza Stradale non prevede alcuna forma di rimborso o di indennizzo se la Struttura Organizzativa non è stata contattata al momento del Sinistro.

Reclami

Art. 23. A chi inviare un eventuale reclamo?

23.1 Reclami alla Compagnia

Eventuali reclami riguardanti il comportamento della Compagnia o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami sul contenuto delle garanzie assicurative o sulla gestione dei sinistri), devono essere inviati via posta, telefax o E-mail all'Ufficio Reclami della Compagnia, al seguente indirizzo:

Icare
Via Leone XIII n.14
20145 Milano

Inoltre, è possibile inviare reclamo utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia: <https://icare-service.com>

La Compagnia deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo.

Se chi invia il reclamo non si ritiene soddisfatto della risposta ricevuta o se la Compagnia non risponde nel termine di 45 giorni, si può inviare il reclamo all'IVASS, con copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale risposta di quest'ultima.

23.2 Reclami all'intermediario assicurativo

Se il reclamo riguarda il comportamento dell'intermediario assicurativo che ha distribuito la Polizza o la violazione di norme cui è soggetto l'intermediario (ad esempio, reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviata una comunicazione scritta a quest'ultimo con le modalità indicate nella documentazione informativa prevista dalle norme vigenti e, consegnata a cura del medesimo intermediario assicurativo.

L'intermediario deve rispondere entro 45 giorni da quando riceve il reclamo. Se non rispondesse o se il reclamante non fosse soddisfatto della risposta, quest'ultimo può rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell'intermediario.

23.3 Reclami all'IVASS

I reclami che riguardano la violazione della normativa di settore devono essere inviati, a mezzo posta, PEC o fax, direttamente all'IVASS ai seguenti recapiti:

IVASS - Servizio tutela del consumatore Via del Quirinale, 21
00187 Roma
ivass@pec.ivass.it
fax 06.42133206

Per la stesura del reclamo è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it e sul sito della Compagnia (<https://icare-service.com> - sezione dedicata ai reclami).

L'autorità di vigilanza del Paese delle Compagnie che hanno sede in Francia è ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) alla quale possono essere inviati reclami seguendo la procedura indicata sul sito <http://acpr.banque-france.fr/en/protection-de-la-clientele/comment-contacter-lacp.html>.

Il reclamo deve contenere chiaramente i seguenti elementi:

- il nome, cognome e domicilio del reclamante;
- la Compagnia, l'intermediario o i soggetti di cui ci si lamenta;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l'eventuale documentazione a supporto della stessa.

In ogni caso, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo ricorso alla mediazione (come da procedura disciplinata dal Decreto Legislativo n° 28 del 4 marzo 2010).

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Dati personali

Art. 24. Protezione dei dati personali

Nell'ambito del rapporto contrattuale, Icare SA, iscritta al RCS di Nanterre con il numero 378491690 e sede legale in 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt (nel seguito, "Icare") in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, raccoglie i dati personali del cliente (da intendersi quale Aderente o Assicurato, oppure i soggetti che li rappresentano, o il titolare effettivo, di seguito il "**Cliente**") in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (di seguito, '**GDPR**') e del D.lgs. n. 196/2003, come successivamente modificato e integrato ('**Codice Privacy**').

Il conferimento dei dati personali richiesti da Icare per le finalità di cui alle lettere a. e b. della successiva sezione 24.1 è obbligatorio e il rifiuto di fornire tali dati personali comporta l'impossibilità per Icare di fornire la Garanzia Guasti e/o la Garanzia Assistenza Stradale. Negli altri casi, il conferimento dei dati personali deve intendersi invece facoltativo, ma il rifiuto di conferire i dati personali non permetterà di conseguire le attività connesse alle relative finalità di trattamento.

Se il Cliente desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei propri dati personali effettuato da Icare, può consultare l'**Informativa sul trattamento dei dati personali** disponibile direttamente al seguente indirizzo: <https://www.icare-service.net/fr/data-protection-notice>. Tale informativa sul trattamento contiene tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali che Icare, in qualità di Titolare del trattamento, deve fornire al Cliente, tra cui le categorie di dati personali trattati e il loro periodo di conservazione, le categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati, i trasferimenti di dati verso stati terzi e i diritti del Cliente in relazione al trattamento dei propri.

24.1 Perché e su quali basi utilizziamo i tuoi dati personali?

I dati personali raccolti da Icare sono necessari:

a. Per ottemperare agli obblighi di legge e regolamentari cui è soggetto il Titolare del trattamento - Art. 6(1), lett. c) GDPR

Icare raccoglie i dati personali del Cliente al fine di ottemperare ai diversi obblighi di legge e regolamentari imposti al Titolare del trattamento, quali quelli in materia di:

- Prevenzione delle frodi, in particolare nel settore assicurativo;
- Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- Lotta contro le frodi fiscali, espletamento delle verifiche fiscali e obblighi di notifica;
- Monitoraggio e rendicontazione dei rischi in cui Icare potrebbe incorrere;
- Risposta a richieste ufficiali provenienti da un'autorità pubblica o giudiziaria debitamente autorizzata.

b. Per l'esecuzione di un contratto o per l'adozione di misure prima della stipula di un contratto - Art. 6(1), lett. b) GDPR

Icare utilizza i dati personali del Cliente per la conclusione e l'esecuzione dei propri contratti assicurativi e di servizi, ed in particolare al fine di:

- Valutare le caratteristiche del rischio coperto per il contratto assicurativo o di servizio per determinare il pricing dei nostri servizi;
- Gestire i sinistri e l'esecuzione delle garanzie contrattuali;
- Comunicare al Cliente le informazioni relative ai contratti con Icare;
- Supportare il Cliente e rispondere alle sue richieste;
- Valutare se Icare può offrire al Cliente un contratto e, in caso affermativo, a quali condizioni.

c. Per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare - Art. 6(1), lett. f) GDPR

Icare utilizza i dati personali del Cliente ai fini dell'attuazione e dello sviluppo dei propri contratti assicurativi e di servizi, per migliorare la gestione del rischio e per far valere i propri diritti, in particolare in relazione alle seguenti finalità:

- Prova del pagamento del premio o delle altre somme dovute a Icare;
- Prevenzione delle frodi;
- Gestione dei sistemi informativi, compresa la gestione dell'infrastruttura (es. piattaforma condivisa), nonché la continuità operativa e la sicurezza informatica;
- L'elaborazione di modelli statistici individuali, basati sull'analisi del numero e della frequenza dei sinistri per l'assicuratore, se del caso, ad esempio al fine di contribuire alla definizione del punteggio di rischio assicurativo;
- Elaborazione di statistiche, test e modelli aggregati per la ricerca e lo sviluppo, con l'obiettivo di migliorare la gestione dei contratti di servizio o con l'obiettivo di migliorare prodotti e servizi esistenti o crearne di nuovi;
- L'avvio di campagne di prevenzione, ad esempio creando allerte relative al verificarsi di calamità naturali o maltempo, in caso di rallentamento delle strade, ghiaccio, ecc.;
- Sensibilizzazione del personale Icare attraverso la registrazione delle chiamate effettuate e ricevute dai propri call center;
- La personalizzazione delle offerte di Icare per il Cliente attraverso il miglioramento della qualità dei suoi contratti, o la comunicazione relativa ai suoi contratti in base alla situazione e al profilo del Cliente. Ciò può essere ottenuto tramite:
 - Segmentazione dei nostri potenziali clienti e dei clienti;
 - L'analisi delle abitudini e delle preferenze del Cliente nell'utilizzo dei vari canali di comunicazione che Icare mette a sua disposizione (email o messaggi, visite ai nostri siti web, ecc.);
- L'associazione dei dati relativi ai contratti che il Cliente ha già sottoscritto o per i quali ha fatto un preventivo, con altri dati che Icare ha su di lui.

I dati personali del Cliente possono essere raggruppati in statistiche anonime che possono essere fornite alle entità del Gruppo BNP Paribas, al quale Icare appartiene, per aiutarle nello sviluppo del loro business.

24.2 Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli?

Il Cliente ha i seguenti diritti:

- **Diritto di Accesso (Art. 15 GDPR):** può ottenere informazioni relative al trattamento dei suoi dati personali, e una copia degli stessi.
- **Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR):** se ritiene che i suoi dati personali siano inesatti o incompleti, può richiedere che i suoi dati personali siano modificati o integrati di conseguenza.
- **Diritto di cancellazione (Art. 17 GDPR):** può richiedere la cancellazione dei propri dati personali, nei limiti di quanto consentito dalla legge.
- **Diritto di limitazione (Art. 18 GDPR):** può chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali.
- **Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR):** può opporsi al trattamento dei propri dati personali, in relazione alle finalità fondate sulla base giuridica del legittimo interesse del Titolare del trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare. Il Cliente ha inoltre il diritto assoluto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui è correlata a tale marketing diretto.
- **Diritto di revocare il consenso (Art. 7 GDPR):** quando ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per determinate finalità, ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
- **Diritto di Portabilità dei dati (Art. 20 GDPR):** in determinati casi, ha il diritto di ricevere i dati personali che ha fornito a Icare, o quando tecnicamente fattibile, di richiederne il trasferimento ad un altro titolare del trattamento.
- **Diritto a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato:** fermi i limiti previsti dall'art. 22 del GDPR, ha il diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, nonché di ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, di esprimere la sua opinione e di contestare la decisione.

24.3 Come contattarci?

Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni, il Cliente può contattare:

1. In via prioritaria, il nostro relay locale che garantisce la protezione dei dati personali inviando un'e-mail all'indirizzo: dpc.icare@icare-service.com, oppure via posta a:
ICARE – DPC, 93 rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) inviando una e-mail all'indirizzo:
data.protection@icare-service.com, oppure via posta a:
ICARE – DPO, 8 rue du Port, 92728 Nanterre.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 130 del Codice Privacy, il Cliente può opporsi alla ricezione di comunicazioni commerciali per telefono iscrivendosi gratuitamente al Registro pubblico delle opposizioni sul sito web www.registrodelleopposizioni.it o via telefono al numero verde 800 957 766 (da rete fissa) e al numero 06 42986411 (da rete mobile). Questa registrazione vieta a un professionista di contattarti telefonicamente, a meno che non venga successivamente prestato un apposito consenso.

Resta ferma, ai sensi dell'art. 130(4) del Codice Privacy, la possibilità per il Titolare del trattamento di inviarti comunicazioni commerciali effettuate al tuo indirizzo e-mail fornito nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, in relazione all'offerta di beni o servizi analoghi rispetto all'oggetto del contratto in corso o suscettibili di migliorarne le prestazioni o la qualità e il Cliente non si sia opposto a tale invio.

Situazioni esemplificative per comprendere il funzionamento della Polizza

GARANZIA GUASTO AI VEICOLI

Dario ha sottoscritto la copertura per 36 mesi ed ha acquistato una macchina usata di 2 anni da un concessionario Renault.

Trascorsi 2 anni, la macchina di Dario ha un guasto al motore.

Dario a seguito del guasto, si reca presso un meccanico, che chiama la Centrale Operativa Guasti comunicando:

- Nome del cliente\assicurato (Dario)
- Dati presenti sul libretto di circolazione (nr. di serie, modello etc...)

La Centrale Operativa Guasti analizza il guasto e comunica direttamente la conferma alla riparazione del guasto al motore.

La Compagnia pagherà direttamente il meccanico e Dario non dovrà pagare nulla per la riparazione.